

Rubrica

La cremazione di resti mortali

Parte II

di Sereno Scolaro

Dove può rilevarsi la condizione di “resti mortali”?

A questo punto, merita di essere affrontata l'ipotesi se e quanto sia ammissibile prevedere come possa esservi un trasporto – ai fini della cremazione – di esumati od estumulati (ma forse la questione può essere ristretta a questi secondi) procedendo a verificare se si sia in presenza di “resti mortali” o meno, non in sede di cimitero di partenza, quanto presso l'impianto di cremazione di destinazione.

Nel caso di esumazioni (ordinarie ⁽¹⁾), la questione ha, generalmente, scarso rilievo, dato che, ferme restando le condizioni, procedure, modalità di autorizzazione al trasporto di cadavere, nonché di autorizzazione alla cremazione, sempre di cadavere, forse non si pone neppure l'esigenza di questa verifica ⁽²⁾. Anzi, al contrario, questa verifica potrebbe essere individuata utile, se non essenziale, “in partenza”, consentendo, quando si constati che si sia in presenza di “resti mortali”, di provvedere (tanto per l'autorizzazione al trasporto che per l'autorizzazione alla cremazione) da parte dell'ufficio competente del comune di esumazione, ma altresì il trasporto non richiede necessariamente l'impiego della cassa, almeno di legno, ma può utilizzare altri contenitori ammessi per i “resti mortali” e lo stesso ri-

⁽¹⁾ Cioè quelle che si hanno una volta completato il turno ordinario di rotazione.

⁽²⁾ Anche se non si può sottovalutare come a seguito di un'esumazione ordinaria possa, a date condizioni, rilevarsi comunque la presenza di una data quantità di cassa di zinco, qualora, in occasione della tumulazione sia stato dovuto procedere ai sensi dell'art. 75, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, per cui non è richiesta l'asportazione dell'inera cassa di zinco, ma unicamente un suo taglio, seppure di adeguate ed idonee dimensioni.

lascio dell'autorizzazione alla cremazione non è soggetto a tutte le norme che regolano la cremazione dei cadaveri, ma è sufficiente il mero assenso da parte dei familiari tenutivi ⁽³⁾. Il punto nodale sta nel fatto che un dato “esumato” non assume la qualificazione di “resto mortale” per la sola presenza del fattore temporale, ma dalla co-presenza di questo con il secondo fattore, la constatazione della presenza delle condizioni di conservazione.

Considerazione in larga parte analoghe possono essere formulate per la situazione delle estumulazioni, anzi, come già visto, in questo caso il trasporto non potrebbe avvenire se non fosse constatata la perfetta tenuta del feretro e vi sia l'attestazione, delle figura medica dell'ASL che svolge oggi le funzioni un tempo spettanti al coordinatore sanitario, sul fatto che il trasporto possa avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica. Il ché riporta non solo all'opportunità, quanto alla necessità che la valutazione se dall'estumulazione si abbia (ancora) un cadavere oppure vi siano le condizioni per considerare effettivamente sussistente la qualificazione di “resto mortale” non possono che aversi “in partenza”, e all'interno del cimitero in cui l'estumulazione è stata effettuata.

Talora sembra che vi siano comuni che, a volte per ragioni organizzative, altre volte per altr motivazioni, tendano ad assumere atteggiamenti del tutto diversi, ad esempio aderendo all'errata impostazione per la quale il mero fattore di ordine temporale consentirebbe, di per sé, di qualificare i “resti mortali”,

⁽³⁾ Art. 3, comma 1, lett. g) L. 30 marzo 2001, n. 130 (che, a certe condizioni, irreperibilità, può essere supplito da altre modalità procedimentali).

il ché è escluso dalla definizione stessa di “resti mortali”.

È ben vero che ciò comporta (o, meglio, viene percepita comportare) un’assunzione di responsabilità (in realtà, competenza) in capo all’ufficio competente del comune in cui avviene l’esumazione o l’estumulazione, ma tale competenza sussiste – oggettivamente – tanto da essere palese anche nell’art. 3, comma 5 D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, in cui, oltretutto, la competenza è la conseguenza dell’avvenuto accertamento, constatazione della qualità di “resto mortale” o meno.

In altre parole, si è in presenza di una competenza che sussiste oggettivamente e che non può, in alcun caso, essere rimessa ad altri soggetti, quali essi siano, ma deve essere debitamente, quanto diligentemente assolta, dato che, in difetto, non potrebbe che richiamarsi, ancora una volta la fattispecie dell’art. 328, comma 1 c.p.: i “semplicismi”, così come altre motivazioni⁽⁴⁾, non costituiscono esimente in sede penale e la responsabilità penale è squisitamente di ordine personale. Con la conseguenza che si è in presenza di funzioni e competenze che spettano ai comuni in cui sia presente il cimitero nel quale hanno luogo le esumazioni o le estumulazioni, senza che sia possibile alcuna diversa allocazione delle funzioni⁽⁵⁾.

È ammissibile la cremazione dei feretri estumulati senza accertamento della sussistenza dello stato di “resti mortali”?

A questo punto, merita di essere affrontata la questione se possa procedersi alla cremazione dei feretri estumulati senza procedere, nel cimitero stesso da cui sono stati estumulati (o, secondo alcune formulazioni ... “rivenuti”⁽⁶⁾) a quanto prescritto dall’art. 75, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, cioè senza operare alcun accertamento se si sia, o meno, in presenza di resti mortali.

La risposta va ricercata facendo riferimento, inizialmente, all’art. 88 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ma, per il rinvio fatto all’immediatamente successivo art. 89, anche all’art. 83 precedente, non si può ignorare come questo ultimo preveda, accanto ad altre fattispecie, non solo l’ipotesi del trasporto

“in altra sede” (o, nell’art. 83, “in altra sepoltura”), ma, altresì, l’ipotesi della cremazione del feretro, deve concludersi per l’ammissibilità della cremazione del feretro.

Una volta giunti a questa conclusione, devono ulteriormente porsi le questioni sulle forme ed i modi per questo, in quanto non essendosi in presenza di un “resto mortale”, non essendovi alcun accertamento della sussistenza di tale condizione, non può farsi applicazione delle disposizioni dell’art. 3, comma 6 D.P.R. 15 luglio, n. 254 in quanto applicabili unicamente ai resti mortali quali, ormai, tecnicamente definiti o, in altri termini, la cremazione richiede, per essere autorizzata, la sussistenza dei presupposti per la cremazione di feretro. O, ulteriormente ricorrendo a formulazione differente, si applicano a quest’ipotesi le stesse procedure e modalità per la cremazione di feretri tumulati, divenendo (senza l’accertamento la constatazione della sussistenza della qualità di “resti mortali”) del tutto non rilevante il periodo di tumulazione. Cioè ci si trova esattamente nella situazione per cui la tumulazione abbia avuto durata inferiore a 20 anni, restando privo di effetti il fatto che sia stata di durata maggiore. Ecco che il fattore temporale diventa, in quest’ipotesi, privo di ogni effetto.

Dal ché consegue, ad esempio (e non a caso è stato testé fatto cenno all’art. 3, comma 6 D.P.R. 15 luglio, n. 254), che occorrerà la certificazione prevista dall’art. 79, comma 4 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 o, nelle regioni che abbiano dato attuazione alla L. 30 marzo 2001, n. 130, il certificato del medico necroscopo considerato all’art. 3, comma 1, lett. a) di tale legge⁽⁷⁾, la manifestazione di volontà espressa o a mente dell’art. 79, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 o, nelle regioni che abbiano dato attuazione alla L. 30 marzo 2001, n. 130, nei modi e forme dell’art. 3, comma 1, lett. b) di tale legge, ma, anche, il trasporto del feretro, sarà soggetto a tutte le ordinarie autorizzazioni, nonché mo-

⁽⁷⁾ Certificazione che diventa sempre più arduo acquisire quanto maggiore l’arco temporale intercorrente tra il momento del decesso e quello qui ora rilevante, non senza doversi tenere conto della frequenza delle situazioni in cui vi sia separazione geografica tra luogo di decesso (o, meglio, di esercizio professionale del medico curante oppure del medico necroscopo) e luogo di possibile inumazione o tumulazione.

Oltretutto, non è neppure possibile sostituire tale certificazione ad una consimile tratta dal registro delle cause di morte, tenuto dalla ASL (o, dalle ASL), ai sensi dell’art. 1, commi 7 ed 8 /D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 o, in precedenza, dall’art. 1, comma 7 D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, in considerazione che questo registro conserva le notizie concernenti le cause che, a giudizio del medico, sarebbero state causa della morte, mentre qui è richiesta una certificazione avente tutto altro contenuto, l’esclusione del sospetto che la morte possa essere stata dovuta a reato.

⁽⁴⁾ Ad esempio, carenze nelle dotazioni delle risorse economiche, umane, strumentali e simili (anche se possano essere pur queste oggettive).

⁽⁵⁾ Cosa che, oltretutto, si estende allo smaltimento dei rifiuti da attività cimiteriali, inclusi i rifiuti non qualificabili quali rifiuti solidi urbani, che non può che essere assolta se non dal soggetto presso cui si sono prodotti.

⁽⁶⁾ Cfr.: art. 36, comma 3 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ma, anche, quale la non meditata quanto fuorviante formulazione presente in leggi regionali, quali, e.g., l’art. 18, comma 1 L.R. (Veneto) 4 marzo 2010, n. 18.

dalità di esecuzione per il trasporto di feretri da un comune all'altro (compresi, ove occorrono, gli accorgimenti adatti ad assicurare la perfetta tenuta del feretro ai sensi dell'art. 88 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) e, infine, la cremazione sarà assoggettata alle tariffe previste per la cremazione dei cadaveri e non a quelle previste per la cremazione dei "resti mortali", proprio per il fatto che non si è, giuridicamente in presenza di "resti mortali".

Per inciso, in questa ipotesi la cremazione non potrà che aversi se non presso un impianto di cremazione che tecnologicamente sia nelle condizioni di poter effettuare una cremazione di feretri costituiti da duplice cassa, lignea e metallica (che non sono poi molti, anzi decisamente pochi ⁽⁸⁾), mentre nell'analogo ipotesi del feretro esumato, per cui valgono – a prescindere dalla durata dell'inumazione – le medesime considerazioni, vi è maggiore possibilità di scelta dell'impianto di cremazione.

Criticità

Se la cremazione dei feretri esumulati senza accertamento della sussistenza dello stato di "resti mortali" (non essendo sufficiente per pervenire a tale qualificazione il mero decorso del periodo temporale d'inumazione o di tumulazione), possa avvenire, sia possibile, ma con procedure e modalità del tutto identiche a quelle della cremazione di cadaveri, ciò produce e comporta alcuni fattori di criticità.

Una di esse deriva dai comportamenti di prassi, risultando abbastanza diffusa la prassi di considerare il solo fattore della durata della pregressa inumazione o tumulazione, magari anche correlata alla prassi di provvedere all'asportazione dello zinco, nei crematori che tecnologicamente non presentano le caratteristiche per poter provvedere alla cremazione in sua presenza, direttamente in fase finale, cioè presso l'impianto di cremazione, prassi che rinvia decisamente alle previsioni dell'art. 87 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, cioè connota la

⁽⁸⁾ Per inciso, meriterebbe di essere ricordato come tale rarefazione di impianti tecnologicamente in grado a procedere alla cremazione di feretri composti da duplice cassa (lignea e di metallo, in sostanza lo zinco) abbia anche delle motivazioni, oltre che tecnologiche, anche gestionali, richiedendosi un maggiore tempo di cremazione, una maggiore quantità di combustibile, un impiego di additivi per la regolazione delle emissioni dei fumi, operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti, un più veloce degrado del material refrattario dovuto anche alle operazioni di pulizia dei residui che, comunque, si formano nel forno, con conseguenti incrementi dei costi unitari di tali cremazioni che sono stati stimati a valori superiori almeno il 30% in più rispetto al costo unitario di una cremazione di feretro con sola cassa di legno (ma qualche gestore d'impianti di cremazione, maggiormente aduso ad impiegare criteri di determinazione dei costi effettivi, parlerebbe di un maggior costo di oltre il 45 %).

fattispecie di cui all'art. 410 C.P. (pur se non si abbiano interventi manipolativi sul corpo, o quanto ne residui, se non quello del "travaso" in altro contenitore, con cui introdurre il tutto nel forno).

Intenzionalmente, si trascura questa seconda prassi, del tutto anomala (in buona sostanza, penalmente rilevante), se non per chiamare all'attenzione che lo smaltimento dello zinco così rimosso, che, in tale situazione, non potrebbe essere e considerato punto quale rifiuto proveniente da attività cimiteriali di esumazione ed estumulazione, viene ad costituire un ulteriore fattore di costo per il gestore ⁽⁹⁾ dell'impianto di cremazione. E, poiché la gestione degli impianti di cremazione compete ai comuni, tali costi vengono ad aversi rispetto a comuni, in genere ⁽¹⁰⁾, diversi da quello di precedente tumulazione, con una sorta di "traslazione" dei relativi oneri.

Ma la prima prassi segnalata, è tale che le autorizzazioni alla cremazione e, quindi, al trasporto all'impianto di cremazione, nonché, di norma, al trasporto dell'urna cineraria al luogo in cui sia prevista la sua successiva conservazione ⁽¹¹⁾, vengano rilasciate sull'erroneo ⁽¹²⁾ presupposto che si sia in presenza di "resti mortali" e, conseguentemente, tenendosi conto della deroga espressamente individuata dall'art. 3, comma 6 D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, il che già di per sé stesso potrebbe essere qualificato come connotante la fattispecie dell'art. 479 C.P.

Ma, qualora, si autorizzasse la cremazione del feretro, non dichiarandolo nello stato di "resti mortali", bensì proprio quale feretro ⁽¹³⁾, si dovrebbe provvedere sia ad acquisire la manifestazione di volontà e la certificazione medica escludente il sospetto che la morte sia dovuta a reato, ipotesi che diventano spesso di ben difficile disponibilità quanto maggiore tempo sia passato dal decesso.

Un'ipotesi solutoria potrebbe essere quella che si pervenga ad una modificazione della definizione di "resti mortali" data dall'art. 3, comma 1, lett. b) D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, cioè superando il fat-

⁽⁹⁾ Sulla gestione degli impianti di cremazione, si veda l'art. 6, comma 2 L. 30 marzo 2001, n. 130.

⁽¹⁰⁾ Salva la situazione, probabilmente rara sotto il profilo della frequenza statistica, dei feretri esumulati nel medesimo comune in cui si trova l'impianto di cremazione.

⁽¹¹⁾ Che, ai sensi dell'art. 26 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, può avvenire con un unico contestuale provvedimento autorizzatorio (salve differenti previsioni di norme regionali).

⁽¹²⁾ Dato che non sono state poste in essere azioni di sorta volte a verificare se, nel caso di specie, si sia in presenza di "resti mortali", quali definiti dall'art. 3, comma 1, lett. b) D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.

⁽¹³⁾ In altre parole, considerando non rilevante il periodo temporale di tumulazione.

tore conservativo dei fenomeni trasformativi cadaverici, sostituendola, mutuandone la (probabile) *ratio*, con una definizione che ricalchi, per così dire, quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. g) L. 30 marzo 2001, n. 130.

Dato che tale ipotesi solutoria importerebbe una modifica al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, la cui prevedibilità è di difficile valutazione, si potrebbe anche pensare ad altre ipotesi, che, e.g., consentano la rimozione delle casse in zinco direttamente presso l'impianto di cremazione, cosa cui potrebbe pervenirsi, tra l'altro, con una modifica all'art. 2 d. m. 1° luglio 2002 e succ. modif., includendo tra le operazioni connesse alla tariffa per la cremazione anche quella della rimozione della cassa di zinco, quando presente, oppure, altrimenti, valutando la possibilità dell'adozione di una norma, a carattere regolamentare, regionale che consideri ammissibile la rimozione della cassa di zinco direttamente presso l'impianto di cremazione (Ma quest'ipotesi presenta, a sua volta, almeno due livelli di criticità: a) quest'ultima ipotesi potrebbe essere attuabile, per altro, unicamente da parte degli impianti di cremazione siti nella regione, o nelle regioni, che adottino una siffatta previsione regolamentare (e non percorribile nelle regioni che abbiano definito, magari con norma di rango primario⁽¹⁴⁾, i "resti mortali" mutuando la definizione datane dal D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, nelle quali occorrerebbe modifica legislativa); b) occorrerebbe valutare se possa farsi rientrare una tale norma nell'alveo delle materie di competenza regionale (sia essa concorrente, che esclusiva) o non piuttosto nell'alveo delle materie di competenza esclusiva dello Stato, con specifico riferimento in questo caso alle materie di cui all'art. 117, comma 2, lett. s) Cost., importando, *de facto*, una modifica al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, a suo tempo adottato proprio su tale presupposto di competenza, esclusiva, dello Stato⁽¹⁵⁾, criticità che ren-

dono abbastanza improponibile quest'ipotesi; c) l'eventuale previsione di ammissibilità dell'asportazione della cassa in zinco presso l'impianto di cremazione, una volta giuntovi il feretro, non consentirebbe il previo rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, almeno quali "resti mortali", non essendo stata accertata tale condizione).

Tuttavia, queste due ultime ipotesi appaiono entrambe poco proponibili, presentando un'ulteriore criticità, comune ad entrambe, cioè il fatto che si avrebbe un trasporto di feretro⁽¹⁶⁾ (e ciò è senz'altro l'aspetto meno critico, se non proprio esente da criticità), ma che la qualificazione, la verifica se si sia in presenza di "resti mortali" viene ad aversi in luogo diverso da quello di inumazione o tumulazione e, generalmente, in luogo diverso dal luogo di decesso, valutazione che diventa essenziale per le procedure e modalità di autorizzazione alla

autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 26 giugno 2000, n. 219, recante regolamento concernente la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari;

Vista la direttiva del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 9 aprile 2002, recante indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2002;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 6 giugno 2002, recante traduzione in lingua italiana del testo consolidato della versione 2001 delle disposizioni degli allegati A e B dell'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 dicembre 2001 in materia di trasporto di merci pericolose su strada, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 agosto 2002;

Visto l'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179, recante disposizioni in materia ambientale;

Visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2003;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 maggio 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2003;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute;

E m a n a

il seguente regolamento:

...."

⁽¹⁶⁾ Tenendo ancora una volta presente l'art. 88 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

⁽¹⁴⁾ È il caso, e.g., dell'art. 6, comma 2 L.R. (Veneto) 4 marzo 2010, n. 18 che, anche su questo punto come su molti altri, registra un intervento legislativo in materia del tutto estranea alla competenza regionale.

⁽¹⁵⁾ Si riporta il relativo "preambolo":

"IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi, e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

cremazione (manifestazioni di volontà alla cremazione nelle loro diverse forme oppure, se si tratti di resti mortali, mero assenso o, in caso d'irreperibilità dei familiari legittimati ad esprimere tale assenso, nonché necessità o esenzione dal certificato medico che escluda il sospetto che la morte sia stata dovuta a reato). Trascurando le numerosissime criticità che ciò determina, ci si limita a restringere il loro campo alla sola situazione sulla competenza (anche territoriale) al rilascio dell'autorizzazione alla cremazione in simili situazioni. E, prima di affrontare questo aspetto, non si dovrebbe omettere di considerare come vi sia stato, prima dell'asportazione della cassa di zinco presso l'impianto di cremazione, un provvedimento che ha autorizzato il trasporto del feretro da un cimitero ad un impianto di cremazione che, seppure all'interno del cimitero, accoglie i feretri in funzione della cremazione e non di altro. Cioè: vi sarebbe stata un'autorizzazione al trasporto del feretro ai fini della cremazione, prima che fosse autorizzata la cremazione! Ritornando alla competenza al rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, rilascio che ha presupposti, modi e condizioni differenti a seconda che debba essere cremato il feretro oppure dei "resti mortali" (e si abbia presente come muti anche la competenza soggettiva in questa seconda fattispecie, tenendosi conto dell'art. 3, comma 5 D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254!), si dovrebbe, quanto meno nelle regioni che abbiano dato attuazione⁽¹⁷⁾ alla L. 30 marzo 2001, n. 130, considerare come la competenza al rilascio dell'autorizzazione alla cremazione spetti all'ufficiale dello stato civile del luogo di decesso⁽¹⁸⁾, se si tratti di feretri. Ne dovrebbe conseguire che, se divenga, attraverso un qualche mutamento normativo, ammissibile la rimozione della cassa di zinco dei feretri oggetto di estumulazione, si dovrebbe avere prima un trasporto, debitamente autorizzato, all'impianto di cremazione ai fini della cremazione, ma senza che vi sia ancora un'autorizzazione alla cremazione, poi l'asportazione della cassa di zinco e, a questo punto, se si constati la sussistenza delle condizioni date per la qualificazione quali "resti mortali" sospendere ogni altra attività in attesa dell'autorizzazione alla cremazione⁽¹⁹⁾.

⁽¹⁷⁾ O dichiarino di avere dato attuazione ad essa, poiché molte formulazioni utilizzate non possono essere ritenute del tutto idonee al raggiungimento di questa finalità.

⁽¹⁸⁾ Che non sempre o, forse, del tutto raramente coincide con quello del comune in cui si trova il cimitero nel quale è avvenuta l'esumazione o l'estumulazione.

⁽¹⁹⁾ Che potrebbe non essere proprio immediata, specie nel caso di irreperibilità dei familiari chiamati alla prestazione dell'assenso ad essa, caso nel quale occorrerà attendere il periodo di pubblicazione dello specifico avviso.

Il che porta a considerare come la sola ipotesi razionalmente percorribile debba essere individuata in un'esigenza di modifica della definizione data dall'art. 3, comma 1, lett. b) D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, cioè di una modifica di norma regolamentare di competenza, esclusiva, dello Stato, nel senso di qualificare quali "resti mortali" i cadaveri una volta che siano decorsi 10 anni dall'inumazione oppure 20 anni dalla tumulazione, senza altri cofattori, in modo da ritornare ad un'omogeneità con la previsione dell'art. 3, comma 1, lett. g) L. 30 marzo 2001, n. 130. Per altro, non si può sottrarsi dal considerare che una qualsiasi modificazione richiederebbe, a monte, che sia percepita la portata delle questioni che la motivano. Salvo non accettare la logica per cui le norme, quale ne sia il rango, non siano emanate per trovare applicazione, ma per consentire l'emanazione di comunicati-stampa e, quindi, per essere disapplicate ed ignorate, constatandosi la loro applicazione come non utile, quando siano anche applicabili, o perfino dannosa, magari mirando, dal punto di vista pratico, a raggiungere la situazione per cui vi sia un'unica regola, quella sintetizzabile nell'assenza, di fatto, di regole.

Tuttavia, questi percorsi argomentativi presentano un vizio che ha la propria origine anche nell'aspetto delle definizioni dei termini, quale quello di "resti mortali", dato dall'art. 3, comma 1, lett. b) D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, favorito anche dalla sua brevità esplicativa, portando, talora, a considerare quest'ultima definizione come, per certi versi, un'evoluzione⁽²⁰⁾ delle indicazioni della previsione dell'art. 3, comma 1, lett. g) L. 30 marzo 2001, n. 130, la quale come, visto all'inizio, prende in considerazione la cremazione non tanto dei "resti mortali", quali così definiti in momento successivo alla sua emanazione, ma altro, cioè quanto altro si rinvenga, decorso il termine, differente in relazione alla pratica funeraria cui precedentemente era stato fatto ricorso, senza alcuna valutazione, constatazione, verifica sullo stato delle spoglie mortali, cioè non prendendo proprio in considerazione l'eventuale condizione conservativa oppure, quando si abbia, l'avvenuto completamento dei processi di scheletrizzazione. Questa ultima disposizione, oltretutto, è tale da modificare alcuni aspetti, che non sono solo procedurali, sull'accesso alla cremazione, solo che si consideri come la cremazione di un cadavere richieda una qualche manifestazione di volontà (espressa in una delle forme e modi consi-

⁽²⁰⁾ Tenendo presente che le due disposizioni trovano fonte in norme di rango diverso, deve escludersi che la successiva abbia potuto produrre effetti abrogativi della precedente, essendo la precedente di rango primario, mentre la successiva è di rango secondario.

derati all'art. 3, comma 1, lett. b) L. 30 marzo 2001, n. 130), che, nelle situazioni considerate dalla succ. lett. g) ⁽²¹⁾, non è richiesta, ma comporta un mero "assenso" ⁽²²⁾ da parte dei familiari aventi titolo a disporre delle spoglie mortali, assenso che esclude una manifestazione di volontà, almeno in senso positivo, esplicito, tanto che alla cremazione può pervenirsi anche senza di esso, nelle situazione per cui si registri l'irreperibilità dei familiari. Se ne deduce che il feretro possa essere oggetto di cremazione anche senza un previo accertamento, senza una verifica del fatto se si sia o meno in presenza di "resti mortali", il che pone di dover affrontare l'aspetto se e quanto possa applicarsi la previsione dell'art. 3, comma 6 D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254. Seppure in via interpretativa, si può giungere a tenere questa disposizione applicabile, per se non esplicitamente affermata dall'art. 3, comma 1, lett. b) L. 30 marzo 2001, n. 130), considerando come essa sia strutturata. Già in precedenza, è stato considerato il fatto che tale disposizione individua una sorta di pratica operante per *default*, tra l'altro prescindendo dalla durata della concessione in cui si trovino le spoglie mortali, il che consente di considerare tale questione anche dal punto di vista pratico, tenendo presente come la previsione, presente (un tempo per le regioni che, in qualche modo, siano intervenute in materia e ancora oggi nelle altre regioni) nell'art. 79, comma 4 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché nell'art. 3, comma 1, lett. a) L. 30 marzo 2001, n. 130 (disposizioni richiamate, seppure a volte genericamente, anche da leggi regionali ⁽²³⁾) non possa applicarsi che alla cremazione di cadaveri, ma non alla cremazione di resti mortali (o, vista la formulazione della norma cui qui si fa riferimento, a quanto ne residui decorso il termine temporale collegato alla pratica funeraria precedentemente utilizzata). A questo proposito, in relazione all'ipotesica causa di morte dovuta a reato (o sospetta di esserlo), occorre anche considerare come non possa ignorarsi la prescrizione dei reati (art. 157 C. P.), che è in relazione alla pena edittale, la quale si ha, per l'omicidio (art. 575 C. P.), in 21 anni (si fa

l'ipotesi (astratta) dell'omicidio presupponendo che altri possibili reati costituenti causa di morte siano meno gravi e, conseguentemente, siano sanzionati con pene inferiori). Nel caso di specie, la prescrizione (anche in presenza di un eventuale omicidio) si avrebbe, più o meno, in corrispondenza temporale, dato che la condizione qui considerata sorge, nel caso di tumulazione, dopo i 20 anni dalla stessa, mentre la prescrizione dal reato di omicidio dopo i 21 anni. Tuttavia, salvo questo, ristretto, arco temporale di differenza, tale aspetto viene a superarsi, operativamente, in tutti i casi nei quali il decesso fosse avvenuto ben oltre 21 anni, con la conseguenza che, anche se vi fosse stata (accademicamente) morte dovuta a reato, ed al reato di omicidio (in quanto più grave di altri), si avrebbe in ogni caso la prescrizione e, come ulteriore conseguenza, l'ulteriore inutilità di ogni accertamento in questo senso.

⁽²¹⁾ Le quali non hanno una propria, specifica, definizione terminologia, cosa che induce a ricorrere ad altre terminologie, con la possibilità di fraintendimenti o sovrapposizioni.

⁽²²⁾ Attenendo questi aspetti, tanto riguardo alle diverse forme e modi di espressione della volontà alla cremazione, quanto all'assenso dei familiari di quanto rimanga decorso il termine temporale considerato, alla materia dell'ordinamento civile, la regolazione di questi aspetti attiene alla competenza legislativa, esclusiva, dello Stato (art. 117, comma 2, lett. l) Cost.), per cui essa è totalmente sottratta ad ogni intervento legislativo regionale.

⁽²³⁾ Pur non attenendo questi aspetti a competenze legislative regionali.